

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 27 MARZO 1995

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 13/10

Statuto del Comune di Cornegliano Laudense (MI)

**Integrato con disposizioni normative
di cui alla L. 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni**

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 6 settembre 1994 con deliberazione n. 56.

Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 20 ottobre 1994 - n. 47873.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia dell'11 maggio 1992 n. 20/19.

STATUTO

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Comune di Cornegliano Laudense

1. Il Comune di Cornegliano Laudense è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Cornegliano Laudense è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Cornegliano Laudense e della Muzza di Cornegliano Laudense, con relative borgate e cascine.

2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Muzza di Cornegliano Laudense.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con Deliberazione del Consiglio Comunale. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3 - Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Art. 4 - Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi ed agli emarginati.

Art. 5 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 6 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume, di tradizione e di storia locale.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce la istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

4. Modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 7 - Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, valutando l'impatto ambientale per opere quali: discariche,

inceneritori, centrali energetiche ecc., anche se tali opere devono essere realizzate sul territorio dei comuni limitrofi.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia economica popolare e dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di favorire il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 8 - Sviluppo economico

1. Il Comune pianifica le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 9 - Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi, dello Stato e della Regione.

Art. 10 - Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e ne cura idonea divulgazione.

Art. 11 - Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;

b) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio;

c) la concessione a terzi;

d) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

I Consiglieri comunali

Art. 12 - Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 13 - Doveri del Consigliere

1. Il Consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale.

2. Il Consigliere comunale che, senza giustificato motivo non intervengono ad una intera sessione ordinaria del Consiglio comunale, è dichiarato decaduto.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 14 - Poteri del Consigliere

f. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. È tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45 commi 2 e 4 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 15 - Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale devono essere presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale. La relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 16 - Consigliere anziano

1. È Consigliere anziano il candidato che ha riportato la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 7 comma 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 17 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento che dovrà disciplinare anche le modalità di utilizzo da parte dei gruppi consiliari degli spazi messi a loro disposizione.

Capo II
Il Consiglio comunale

Art. 18 - Il Consiglio comunale - Poteri

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 19 - Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco neo eletto ed è presieduta dal Sindaco neo eletto.

3. Nella prima seduta del Consiglio Comunale si procede preliminarmente alla convalida degli eletti ed all'eventuale surrogazione di Consiglieri dimissionari, decaduti e/o dichiarati ineleggibili dal Consiglio Comunale.

4. Successivamente a detta convalida il Sindaco dà comunicazione dell'avvenuta nomina della Giunta Comunale ed illustra la proposta degli indirizzi generali di governo.

Art. 20 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che fissa la data dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da discutere.

2. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Il Consiglio si riunisce altresì ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo o del Prefetto, nei casi previsti dalla legge.

Art. 21 - Ordine del giorno

(soppresso con Deliberazione CC n. 56 del 6 settembre 1995)

Art. 22 - Consegnare dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di seduta straordinaria;

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 23 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità della adunanza:

a) i Consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 24 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 25 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 26 - Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese se la legge non stabilisce altrimenti.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 27 - Commissioni consiliari

1. Commissioni consiliari possono essere costituite con proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati per problemi specifici e per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

2. La deliberazione di cui al comma precedente, stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

3. Per le Commissioni di inchiesta si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 28 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I ed al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Capo III

La Giunta comunale

Sezione I - Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 29 - Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta del Sindaco che la presiede e da due Assessori scelti tra i Consiglieri Comunali e fra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

Art. 30 - Elezione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore, non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore. Tale disposizione si applica a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 31 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono far parte della Giunta comunale, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

3. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 32 - Durata in carica - Surrogazioni

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, ri-

mozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio comunale e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorsi il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale.

Art. 33 - Revoca della Giunta Comunale

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla loro carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 34 - Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori

(articolo soppresso con delibera CC n. 56 del 6 settembre 1994)

Art. 35 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica del Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

- accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
- negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivi, decade dalla carica.

3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 32 comma 1 dello Statuto.

5. In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione mediante nomina di nuovi Assessori e ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Art. 36 - Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

2. Contestualmente alla revoca, il Sindaco procede alla nomina dei nuovi Assessori in sostituzione di quelli revocati.

Sezione II - Attribuzioni - Funzionamento

Art. 37 - Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami della Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli Assessori sono responsabile collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro Assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco e comunicate al Consiglio Comunale.
5. (comma soppresso con delibera CC n. 56 del 6 settembre 1994)
6. (comma soppresso con delibera CC n. 56 del 6 settembre 1994)
7. (comma soppresso con delibera CC n. 56 del 6 settembre 1994)
8. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 38 - Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. Compie tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale o dei funzionari dirigenti.
4. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale.
5. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, quando ve ne siano la necessità e comunque con apposita relazione annuale da presentarsi in sede di approvazione del Conto consuntivo dell'esercizio precedente.
6. Svolge l'attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 39 - Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di che presiede l'adunanza.
4. Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'articolo 29 del presente Statuto.

**Capo IV
Il Sindaco**

Art. 40 - Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
4. Tali nomine e designazioni devono essere effettuate dal Sindaco entro quarantacinque giorni dall'insediamento oppure entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Con-

trollo adotta i provvedimenti conseguenti, ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

6. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiali di Governo, nei casi previsti dalla legge.

7. Il Sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stessi e dal presente Statuto.

8. Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli Uffici Comunali.

Art. 41 - Competenze

1. Il Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - d) indice i referendum comunali;
 - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - i) può sospendere i dipendenti del Comune, nei casi previsti dal vigente regolamento organico e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 51 comma 9 della legge 142/1990 e norme ivi richiamate;
 - l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli nel presente Statuto e dalle leggi.

**TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**Capo I
Istituti della partecipazione**

Art. 42 - Commissioni Comunali Consultive

1. Allo scopo di favorire la più ampia partecipazione democratica alla gestione amministrativa del Comune, è confermata l'istituzione delle Commissioni Comunali Consultive nonché il relativo Regolamento che ne disciplina i compiti, i poteri ed il funzionamento. Ogni eventuale modifica del numero, dei compiti e del funzionamento di tali Commissioni dovrà essere decisa dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, mediante modifica al Regolamento predetto.

Art. 43 - Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

Art. 44 - Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le associazioni di cui all'art. 6 comma 3 del presente Statuto,

le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

2. Il regolamento potrà stabilire i casi, le particolari modalità ed i termini della consultazione.

Art. 45 - Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 44, comma 1 possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 46 - Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui al precedente art. 44, comma 1, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 47 - Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazione e nomine.

4. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 48 - Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Giunta comunale, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Giunta comunale.

3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 49 - Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti per l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 47 comma 3 del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un ventesimo della popolazione, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a riferire al Consiglio Comunale per l'eventuale adozione degli opportuni provvedimenti.

Capo II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 50 - Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 51 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune deve dare notizie dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Capo III

Diritto di accesso e di informazione

Art. 52 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

Art. 53 - Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso.

Titolo IV L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I Organizzazione degli uffici e del lavoro

Art. 54 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli Uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica e funzionalità.

2. L'ordinamento degli Uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta Comunale, su proposta del Segretario Comunale, sentite le organizzazioni Sindacali, dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali e le proposte avanzate dal Segretario Comunale, in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante realizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità prodotte.

4. L'Amministrazione comunale assicura l'accrescimento della capacità organizzativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

6. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. È individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

7. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

Capo II Il Segretario Comunale

Art. 55 - Ruolo e funzioni

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei responsabili di uffici e servizi, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa della organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. È responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge.

3. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

4. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del responsabile del settore o del servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.

5. Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità delle proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura personalmente la redazione dei verbali delle adunanze, servendosi, per la trascrizione, della collaborazione dei dipendenti comunali.

6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:

- a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
- b) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
- c) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
- d) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
- e) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
- f) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento e secondo quanto previsto dall'articolo 51 comma 3 e all'art. 52 comma 3 dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Titolo V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 56 - Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 57 - Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 del

presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere utilizzati o concessi in uso secondo le norme vigenti ed applicabili.

Art. 58 - Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 59 - Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell'art. 38 comma 4, del presente Statuto.

Art. 60 - Controllo di gestione

1. La Giunta comunale, può disporre periodiche rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e la efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o incorso di attuazione.

2. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Titolo VI ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 61 - Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I Regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Spetta al Sindaco adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Art. 62 - Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 47 del presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 comma 2, lett. a) della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità al-

l'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda da effettuarsi per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni.

Titolo VII REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 63 - Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Titolo VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 360 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.